



Statuto

Sanit Service Srl

Via Grazioli, 18 – 38100 Trento
Capitale Sociale Euro 90.000,00 i.v.

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SANIT SERVICE S.R.L."

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione
"SANIT SERVICE S.R.L.".

Art. 2

La società ha per oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso di presidi medico-sanitari, ortopedici, di apparecchiature ed attrezzature medico-ospedaliere, apparecchiature ed attrezzature scientifiche, attrezzature per palestre e saune, arredamenti per ospedali, ambulatori e laboratori nonché i relativi accessori e materiali di consumo, il montaggio e l'assistenza tecnica, la manutenzione e riparazione degli stessi con la progettazione e consulenza relativa, la vendita di prodotti e reagenti chimici per laboratorio, prodotti per la macrobiotica nonché prodotti dietetici. La società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita dei prodotti sopra specificati.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa può prestare avalli fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed anche a favore di terzi e purchè si tratti di società collegate e/o partecipate e nei limiti di legge e può assumere - sia direttamente sia indirettamente - interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese o consorzi - sia nazionali che esteri - aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio.

La Società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita dei prodotti sopra specificati.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

La società ha sede in Trento.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

ART. 5

La durata della Società è fissata fino al giorno 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e può essere modificata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

ART. 6

Il capitale sociale è fissato in Euro 90.000 (novantamila) ed è diviso in quote a sensi di legge.

ART. 7

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di proprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ..

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

ART. 8

Qualora ne siano richiesti dall'Organo Amministrativo al fine di sopperire ad esigenze finanziarie della Società, i soci potranno fornire alla Società altri nuovi mezzi finanziari, diversi dal capitale sociale, o mediante versamenti infruttiferi in conto capitale senza obbligo di rimborso o mediante finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., infruttiferi o fruttiferi di interesse e, per questi ultimi, alle condizioni che saranno determinate dall'Organo Amministrativo della Società precisandosi che detti finanziamenti o versamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 2.9.1993 n. 385 e circolare C.I.C.R. del 3.4.1994 e loro eventuali integrazioni o modificazioni.

ART. 9

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 11

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 12

Nel caso di alienazione fra vivi di tutta o parte della quota sociale, i soci avranno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta. Costituiscono negozi di alienazione della quota, suscettibili di far sorgere il diritto di prelazione, tutti i negozi fra vivi implicanti un trasferimento della stessa, fra essi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la compravendita, donazione, permuta, conferimento in società.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, notificando condizioni e termini di cessione al legale rappresentante della Società a mezzo di lettera raccomandata.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta proposta il legale rappresentante della Società provvederà ad informare compiutamente tutti gli altri soci dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata inviata al domicilio degli stessi quale risultante dal libro dei soci.

L'esercizio del diritto di prelazione deve risultare da accettazione della proposta che l'interessato deve effettuare con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione del legale rappresentante della Società.

La quota offerta in prelazione deve essere interamente collocata a seguito dell'offerta in prelazione onde non pregiudicare l'interesse alla vendita del socio alienante. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui la prelazione non dovesse essere esercitata da tutti i soci, la quota relativa ai soci che non abbiano esercitato la prelazione andrà automaticamente e proporzionalmente ad accrescere la quota di competenza dei soci che abbiano esercitato la prelazione, che dovranno pertanto obbligarsi espressamente ad acquistare detta quota nella comunicazione con cui eserciteranno il diritto di prelazione.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione del legale rappresentante della Società, qualora nessuno dei soci abbia dichiarato di voler esercitare il

diritto spettante, l'alienante potrà cedere la propria quota anche a terzi estranei alla Società. In difetto delle procedure previste dal presente articolo, eventuali cessioni saranno inefficaci nei confronti della Società.

ART. 13

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) la fusione e la scissione della Società;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
 - f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
 - g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
 - h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
 - i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
 - l) l'introduzione, la soppressione e la modificazione di clausole compromissorie;
- Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 14

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..

ART. 15

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 16

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 17

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 co. IV c.c., sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 2479 co. IV c.c., la decisione dei soci debba conseguirsi con deliberazione adottata in Assemblea, le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei, in luogo facilmente accessibile con i comuni mezzi meccanici.

Essa è convocata con avviso spedito almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 18

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, o di partecipare alla consultazione scritta che la sostituisce, disciplinata al precedente articolo 16, i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, o di partecipare all'equipollente consultazione scritta, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 19

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 20

La Società potrà essere amministrata da 1 (uno) o più amministratori, anche non soci, nel numero massimo di 5 (cinque). Qualora gli amministratori siano più di uno, essi si riuniranno in Consiglio di Amministrazione.

Numero e durata in carica degli amministratori sono determinati con decisione dei soci.

ART. 21

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene

meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 22

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salva la previsione di cui al successivo articolo 24, sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei, purchè facilmente accessibili con i comuni mezzi meccanici.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 24

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 25

All'organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, escluse quelle previste dalla legge.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 26

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 27

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con

apposita decisione. I Soci potranno determinare l'ammontare massimo del compenso da attribuire agli amministratori portatori di cariche o deleghe, che in tal caso è ripartito, entro quell'importo, dal Consiglio sentito se nominato il Collegio Sindacale.

ART. 28

L'Organo di Amministrazione può nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione e facoltà di sub delega.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 29

Qualora sorga il dovere di provvedervi per legge o in caso di decisione dei soci al riguardo, la gestione della Società viene controllata da un Collegio di Sindaci esso sarà composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti conformemente alle norme stabilite in tema di Società a responsabilità limitata.

Essi durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso loro spettante.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale ove nominato.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 30

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 31

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

* * * * *

Trento, 23 dicembre 2004.

F.to: Lorenzo Arnoldi

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

*